

52 / E.P.
mu

r.g.: 363/2016

Omologo n. 2/2016.
Rep 836/16.



Il Tribunale di BERGAMO

Seconda sezione civile (Fallimenti)

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott.Mauro Vitiello – Presidente

Dott.Laura Giraldi - Giudice rel

Dott.Giovanni Panzeri - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al numero 36372016 R.G., promosso con ricorso per omologazione di concordato preventivo *ex art. 180 L.F.*

da

PROGETTO UDINE S.R.L., in persona del legale rappresentante Pio Tarcisio Testa, con sede in Bergamo ed ivi domiciliata in Rotonda dei Mille n°3, presso lo studio degli avv.G.Vezzoli e E.Cesari che la rappresentano e difendono in forza di procura rilasciata a margine del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Con ricorso *ex art. 160 L.F.* depositato in data 26.11.2014, la società Progetto Udine s.r.l. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare la proposta ed il piano ai sensi dell'art.161 comma 6 l.f.. Successivamente, in data 20.5.2015, la società ha depositato

definitivamente la proposta, il piano e la documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art.161 l.f..

La domanda non ha previsto la suddivisione dei creditori in classi diverse, ma il pagamento integrale dei crediti prededucibili per spese di procedura e dei creditori privilegiati (euro 8.370.304,89 per privilegiati generali) ed il pagamento dei debiti chirografari nella misura indicativa e prudenziale del 63,33%; ciò, a fronte di un fabbisogno concordatario di euro 10.670.092,03, mediante la liquidazione delle attività della ricorrente per le quali sono già state ricevute proposte di acquisto, con adempimento conclusivo previsto – secondo il piano - entro quattro anni dall'omologa ;

Questo Tribunale ha accolto la domanda dichiarando l'apertura della procedura con decreto depositato in data 21.11.2013, nominando il dott.Carlo Luigi Rossi quale Commissario Giudiziale.

La ricorrente ha quindi depositato la somma minima ritenuta necessaria per far fronte alle spese della procedura.

In data 17.11.2015 si è svolta l'adunanza dei creditori, all'esito della quale non è stata raggiunta la maggioranza di legge.

Il Giudice Delegato si è quindi riservato di riferire al Collegio dopo il decorso dei successivi venti giorni.

Preso atto che, entro tale lasso di tempo, non sono state espresse manifestazioni di voto , né in senso negativo né positivo, il Tribunale in forza del disposto di cui all'art. 178, u.c. l.f., ha dichiarato approvato il concordato, contestualmente fissando l'udienza del 28.1.2016 davanti al Collegio ai fini del giudizio di omologazione.

Si è costituita ritualmente la società chiedendo che il concordato sia omologato.

Nessuno ha proposto opposizione all'omologa.

Sentite quindi le parti all'odierna udienza, il Tribunale ha assunto la riserva del decidere, che provvede ora a sciogliere.

Nell'effettuare la disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, deve anzitutto rilevarsi che la ricorrente ha dato prova di aver regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale, iscrivendo ritualmente a ruolo il procedimento.

Non risulta depositata alcuna opposizione.

Quanto all'iter procedimentale, esso si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato e, in particolare, quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è sopra dato atto.

Quanto alla fattibilità del piano, si evidenzia che il Commissario giudiziale, nel suo parere finale depositato in data 15.1.2016 ha richiamato la propria relazione ex art. 172 l.f. nella quale ha indicato in Euro 10.335.092,03 l'entità dell'attivo realizzabile necessario a far fronte al fabbisogno concordatario da cui può trarsi una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografi indicata dal Commissario Giudiziale nella misura del 4,03%, ridotta rispetto a quella originariamente proposta. Tale percentuale è tuttavia passibile di sensibile incremento fino al 19,13% nell'ipotesi in cui uno dei creditori escuta il patrimonio di altra società, debitrice principale, per l'intero suo credito ovvero per una parte soltanto.

Il commissario ha quindi concluso manifestando il proprio parere favorevole all'omologa del concordato, anche in considerazione del fatto che l'attivo

concordatario è sostanzialmente costituito da un terreno rispetto al quale esiste già una manifestazione di interesse all'acquisto da parte di terzo soggetto, sebbene subordinata al completamento di iter amministrativo di variante urbanistica che pare essere concretamente prospettabile nell'arco di 12/18 mesi.

Alla luce di tutti i predetti elementi informativi e tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni, già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura, riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art.1 L.F. ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale, e che risulta superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

Trattandosi di concordato con cessione dei beni deve essere nominato il liquidatore giudiziale, che si nomina nel dott. G.Buffelli.

Quanto alle modalità della liquidazione, è il Tribunale a doverle determinare di seguito con il decreto di omologa, a norma dell'artt. 182 L.F..

Considerata la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, devono dichiararsi non ripetibili le spese del giudizio di omologa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto dalla società Progetto Udine s.r.l.con sede in Bergamo, via A.May n°10, in persona del legale rappresentante sig.Pio Angelo Testa,
- 2) nomina Liquidatore Giudiziale, il dott. Giuliano Buffelli che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- a) entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetta al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato;
- b) individui in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.F., procedendo, quindi, alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
- c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore si munisca dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- d) richieda il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- e) entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, proceda al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale;
- f) tenga informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di

liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 luglio-31 dicembre, 1 gennaio-30 giugno di ciascun anno; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

g) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

e) depositi le somme ricavate dalla liquidazione sul conto corrente bancario intestato alla procedura i cui prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

f) registri ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

g) provveda a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;

h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione, depositi in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il

rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;

i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;

l) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

4) riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;

Nulla sulle spese.

Si comunichi al debitore e al Commissario Giudiziale e si affigga ex art. 17 L.F.

Così deciso in Bergamo, nella Camera di consiglio del giorno 28.1.2016.

Il Presidente

Dr. Mauro Vitello

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE B 3
Dr.ssa *Marina Grosso*

TRIBUNALE DI BERGAMO

Depositato presso 103 FEB 2016

IL CANCELLIERE
Dr.ssa *Marina Grosso*